

Allegato A

IMU 2018

Aliquote

- **0,96 per cento** per gli immobili non esclusi espressamente dall'IMU, non esenti o per cui non è prevista un'aliquota specifica;
- **0,96 per cento** per le aree edificabili;
- **0,40 per cento** per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze;
- **0,76 per cento** per gli immobili classificati nel gruppo catastale D, posseduti ed utilizzati da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del d.lgs n. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni e integrazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività individuate dalla norma;
- **0,76 per cento** per gli immobili classificati nel gruppo catastale D, in cui vengano avviate per la prima volta attività produttive (di qualsiasi tipo) nel triennio 2018-2020 come da art.3 del regolamento per l'agevolazione delle nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo approvato con delibera di C.C.n.2013/00044 del 20.06.2013, per la durata di 3 anni ;
- **0,46 per cento** per gli immobili rientranti nelle categorie catastali A/10, C/1 e C3, in cui vengano avviate per la prima volta attività produttive (di qualsiasi tipo) nel triennio 2018-2020, per la durata di 3 anni, alle medesime condizioni di cui al punto precedente;
- **0,76 per cento** per gli immobili classificati nel gruppo catastale D3, se e fino a quando sono eserciti di fatto come teatri e/o cinema;
- **0,40 per cento** per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica (ALER), comunque denominati, aventi la stessa finalità degli IACP;
- **0,72 per cento** per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, ovvero la riduzione al 75% dell'imposta calcolata con l'aliquota dello 0,96 per cento;
- **0,50 per cento** per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, come dovrà risultare all'anagrafe del Comune, purché non beneficino della riduzione della base imponibile di cui al successivo paragrafo. I soggetti passivi devono presentare l'apposito modello.

La base imponibile IMU è ridotta del 50 per cento:

- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto di comodato sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative in categorie catastali A/1, A/8, A/9; il soggetto passivo per ottenere il beneficio di cui a questo punto 1, deve attestare il possesso dei requisiti previsti nel modello di dichiarazione dell'IMU e non deve beneficiare dell'aliquota ridotta di cui al precedente paragrafo, ultimo punto;
- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al d.lgs 22 gennaio 2004, n. 42;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistano dette condizioni, alle condizioni di cui al regolamento comunale;

Allegato A

La detrazione è determinata in euro 200,00 a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché a favore degli alloggi regolarmente assegnati dall'ALER.

Non si applica l'IMU ai sensi della legislazione vigente:

- a) all'abitazione principale e relative pertinenze (una unità per ciascuna pertinenza classificata in categorie catastali C/2, C/6, C/7) diverse dalle abitazioni classificate in categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (DM 22 aprile 2008 GU n. 146 del 24.6.2008);
- d) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) ad un immobile, e ad uno soltanto, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia e del Corpo dei vigili del fuoco, nonché, fatti salvi eventuali benefit contrattuali relativi all'alloggio per mobilità, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, anche in assenza delle condizioni di dimora abituale o residenza anagrafica;
- f) ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- g) ai terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del d.lgs n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- h) ai terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e non usucapibile ;
- i) ai fabbricati rurali ad uso strumentale;
- j) all'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, già pensionati nei rispetti Paesi di residenza e iscritti all'AIRE, a condizione che non risulti locata e/o comunque occupata e che non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
- k) all'unità immobiliare, purché non appartenente alle categorie catastali A/1, A/8, A/9, già abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Nel caso sia concessa in comodato a parenti in linea retta di primo grado si applicano le relative disposizioni.

Sono altresì esenti dall'IMU ai sensi della legislazione vigente:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Allegato A

- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. (art. 7, primo comma);

Per la definizione di non commerciale, di cui alla precedente lett. i) si applica il Regolamento del Ministero dell'economia e Finanze approvato con DM 26.6.2014, pubblicato in GU 4 luglio 2014, n. 153.

Le esenzioni spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.